



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A – 70043 – MONOPOLI (BA) – Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> – e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 04/2020

“Disposizioni per i fornitori locali di combustibili per uso marittimo e per le navi che scalano il porto e la rada di Monopoli e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore”

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monopoli:

- VISTO** l’Annesso VI alla Convenzione internazionale MARPOL, entrato in vigore il 19 maggio 2005, che detta norme finalizzate alla riduzione dei gas e delle polveri inquinanti provenienti dagli scarichi dei motori delle navi;
- VISTA** la Legge 06.02.2006, n.57 recante “Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 “Testo Unico in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto legislativo 09.11.2007 n.205 “Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo”;
- VISTA** Risoluzione MEPC.184(59) adottata il 17 luglio 2009 “Guidelines for exhaust gas cleaning systems”;
- VISTO** il Decreto legislativo 16.07.2014 n.112 “Attuazione della Direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino”;
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 del 16.02.2015, relativa ai metodi e frequenza dei campionamenti di cui alla direttiva 1999/32/CE, come emendata;
- VISTA** La Ris. MEPC 259(68) adottata il 15.05.2015 “Guidelines for exhaust gas cleaning systems”;

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’intestazione della presente Ordinanza



- VISTA** la Direttiva (UE) 2016/802 in data 11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione);
- VISTO** il Decreto Ministeriale (Ambiente) in data 22.03.2017 recante “Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla Decisione di esecuzione 2015/253/UE”;
- VISTA** la Circolare n. 01/2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto “Decreto Ministeriale 22 marzo 2017 – modifiche all'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del Codice dell'Ambiente – modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE”;
- VISTA** La MEPC.1/Circ. 883 in data 21.05.2019 “Guidance on indication of ongoing compliance in the case of the failure of a single monitoring instrument, and recommended actions to take if the exhaust gas cleaning system (EGCS) fails to meet the provisions of the 2015 EGCS guidelines (resolution mepc.259(68))”;
- VISTO** Il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. n. 170621 in data 19.12.2019 – Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Generale n. 132/2017/Rev. 1 ed il relativo Annesso 1;
- VISTA** la circolare titolo “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE” Serie Generale n. 132/2017/Rev.1 in data 19.12.2019 del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto “Uso dei sistemi di lavaggio dei gas di scarico – MARPOL 73/78 – Annesso VI – Istruzioni/linee guida sulla gestione dell'impianto”;
- VISTA** l'Ordinanza 51/2019 in data 20.09.2019 di questo Ufficio circondariale Marittimo con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli”;
- RITENUTO OPPORTUNO** regolamentare la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi battenti qualsiasi bandiera che scalano il porto e la rada di Monopoli ed utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto), disciplinando la permanenza delle stesse all'ormeggio e/o all'ancora, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino;
- VISTI** Gli articoli 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione,

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'intestazione della presente Ordinanza



RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli per la disciplina della navigazione marittima, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi nell'ambito del porto di Monopoli e della rada antistante, a decorrere dal 04.05.2020 entra in vigore la presente ordinanza che introduce alcune ulteriori prescrizioni per le navi che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente e che si trovano ormeggiate nel porto di Monopoli ovvero all'ancora in rada.

ORDINA

Articolo 1 (ambito di applicazione)

La presente ordinanza si applica:

1. Ai fornitori locali di combustibile per uso marittimo;
2. Alle navi che scalano il porto e la rada di Monopoli e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione o all'ancora in rada, non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto).

Articolo 2 (fornitori locali di combustibili per uso marittimo)

I fornitori locali di combustibile per uso marittimo devono comunicare all'Ufficio Circondariale marittimo di Monopoli, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

La comunicazione prevista dal presente articolo deve essere indirizzata all'indirizzo p.e.c.: cp-monopoli@pec.mit.gov.it.

Articolo 3 (comunicazioni preliminari all'arrivo)

Il comandante o l'armatore delle navi battenti qualsiasi bandiera che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto) e che scalano il porto di Monopoli per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere all'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, entro 24 ore dal primo accosto – e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata inferiore alle 24 ore – una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato nell'articolo 4 della presente ordinanza.

La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile format in allegato, non tassativo e modificabile) dovrà essere inviata all'indirizzo di p.e.i. ucmonopolio@mit.gov.it.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'intestazione della presente Ordinanza



Articolo 4

(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. scrubber) la comunicazione di cui all'articolo 3 deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:

1. se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato: 1) ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane), 2) del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane), 3) della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero 4) dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
2. se il metodo approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto (in quest'ultimo caso il combustibile utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore al 3,5% in massa);
3. qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio 1) sia funzionante e 2) venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
4. l'impegno del Comando di bordo a comunicare all'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso;
5. Alla prima comunicazione presentata da ogni nave nell'anno civile deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva di supplemento.

Articolo 5

(prescrizioni per le navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

Le navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico hanno l'obbligo di:

1. verificare che il sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
2. interrompere le operazioni di lavaggio dei gas di scarico in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio;
3. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa all'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli (via radio sul canale 16 o via filo al num. di tel. 080/9303105 e successivamente via e-mail all'indirizzo ucmonopoli@mit.gov.it) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio;
4. interrompere le operazioni di lavaggio dei gas di scarico qualora il valore del pH, degli idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità non risultino conformi a

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'intestazione della presente Ordinanza



quelli indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;

5. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Monopoli, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
6. utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 2 e 4 del presente articolo;
7. utilizzare, nella rada del porto di Monopoli e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 6 (disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza, per l'anno 2020, **entrano in vigore dal 04.05.2020.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo online dell'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 296 del D. Lgs. 152/2006. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni eventuale danno che dovesse discendere in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

Monopoli, 04.05.2020

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Adriana PRUSCIANO**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> ADRIANA PRUSCIANO
<i>In Data/On Date:</i> lunedì 4 maggio 2020 11:59:26

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'intestazione della presente Ordinanza



All'Ufficio Circondariale
marittimo Monopoli

Oggetto: M/N _____ - Anno civile _____ - Prima comunicazione ai sensi dell'ordinanza n. ____/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

Il sottoscritto _____, Comandante/Armatore della M/N _____, N. IMO _____, bandiera _____, in arrivo il giorno _____, presso il porto di Monopoli, per la prima volta nell'anno solare _____, comunica che l'unità utilizza sistemi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare:

1. Sistema di lavaggio delle emissioni	
Informazioni richieste da:	Informazioni fornite dalla nave
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Attestazioni previste da:	
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Si allega:

- 1) Certificato IAPP con relativo supplemento
- 2) Altro (come specificato) _____

Data _____

Timbro e firma

To Monopoli - Harbour Master Office

Subject: M/N _____ - Calendar year _____ - First communication pursuant to ordinance n. ____/2020 of Monopoli Maritime Authority/Harbour Master Office.

The undersigned _____, Commander/Shipowner of the M/V _____, N. IMO _____, flag _____, arriving on the day _____, at the port of Bari, for the first time in the calendar year _____, communicates that the vessel uses alternative systems for reduction of emission into the atmosphere. In particular:

2. Exhaust Gas Cleaning System - EGCS	
Information required by:	Information provided by the vessel
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Statement required by:	Statement provided by the ship
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Attached:

- 3) IAPP Certificate with supplement
- 4) Other (as specified) _____

Date _____

Stamp and signature
